

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 20

Modifiche alla legge regionale 28/2010 in materia di sport nella Regione Calabria.

(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della [l.r. 28/2010](#))

1. Alla fine della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 22 novembre 2010, n. 28](#) (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), sono aggiunte le parole: "attraverso convegni, stages tecnici, seminari, gala sportivi".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 della [l.r. 28/2010](#))

1. L'articolo 14 della [l.r. 28/2010](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo le parole "società sportive dilettantistiche," sono aggiunte le seguenti: "associazioni sportive dilettantistiche,";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della [l.r. 28/2010](#))

1. L'articolo 15 della [l.r. 28/2010](#), è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole "società sportive" sono sostituite dalle seguenti: "società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche";
 - b) al comma 2, dopo la parola "nazionali" sono aggiunte le seguenti: "e territoriali" e dopo la parola "organizzati" sono inserite le seguenti "da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP,";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.";
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla [l.r. 28/2010](#), è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della [l.r. 28/2010](#), come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.